

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3307</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BECCHETTI, BOSCO BRUNO, SENALDI, ARTESE, BALZARDI, NUCCI MAURO, FERRARI BRUNO, SAVIO, PERUGINI, AUGELLO, BUBBICO, DEL MESE, FIORI, FRANCHI ROBERTO, IANNIELLO, MENSORIO, QUIETI, RICCIUTI, RINALDI, FAUSTI, MEMMI, PICANO, RUSSO FERDINANDO, SORICE, ROCCHI, ZARRO, VISCARDI, VITI, BERNARDI GUIDO, BRUNI, CARRUS, CACCIA, GIOIA, FORNASARI, PERRONE**

*Presentata il 26 novembre 1985*

**Modifiche e integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materie di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella legge n. 47 del 28 febbraio 1985 è stata prevista la sanatoria ed il successivo recupero urbanistico delle costruzioni abusive ultimate entro il 1° ottobre 1983, data questa soddisfacente al momento della prima approvazione da parte della Camera dei deputati, ma non più idonea allo scopo, allo stato attuale, per le centinaia di migliaia di stanze realizzate successivamente, permanendo gran parte delle cause che hanno determinato tale abnorme fenomeno.

La proposta di legge si propone in via principale di ovviare a tale inconveniente estendendo la possibilità di sanatoria al periodo dal 1° ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, con un aumento del 10 per

cento delle misure per il pagamento delle oblazioni previste nei vari casi contemplati dalla legge.

La proposta di legge si pone anche il problema dell'impiego del patrimonio edilizio in modo che, estendendo la possibilità di convenzionamento, risulti funzionale alla domanda di mercato con particolare riguardo a quello del tutto inesistente della locazione.

Inoltre, intende intervenire per un allineamento del termine di presentazione delle domande a quanto già previsto per gli IACP nei confronti di tutti gli altri enti, pubblici o privati, titolari di rilevanti patrimoni edilizi in ossequio a disposizioni di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Per le costruzioni e le opere abusivamente eseguite di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, ultimate nel periodo compreso tra il 2 ottobre 1983 e la data di entrata in vigore della stessa legge, può essere conseguita la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, a richiesta dei soggetti indicati al primo e terzo comma del citato articolo 31, e ricorrendo tutte le altre condizioni previste al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, previa corresponsione di una somma, a titolo di oblazione, determinata moltiplicando per 1,1 l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 34 della stessa legge.

### ART. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:

« Qualora non ricorrano le condizioni di cui al terzo comma del presente articolo i soggetti interessati che stipulano la convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura dell'80 per cento di quella determinata ai sensi del secondo comma del presente articolo ».

### ART. 3.

Le norme di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, si applica altresì alle contravvenzioni e alle violazioni di

legge connesse e dipendenti da fatti contemplati nella predetta legge a favore di soggetti che abbiano comunque avuto parte nell'illecito sanato attraverso la legge stessa.

ART. 4.

La validità della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo, di cui all'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, è determinata dai comuni per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 15 anni.

ART. 5.

La documentazione necessaria per le domande di sanatoria, con la eccezione di quelle richieste per le opere in cemento armato, può essere presentata sino al termine indicato come utile dal comune ai fini del rilascio della concessione in sanatoria.

ART. 6.

Agli enti pubblici e privati vincolati per legge ad investimenti immobiliari è consentita la presentazione delle domande di sanatoria fino al 31 dicembre 1986.